

ILL.MO PRESIDENTE DELLA
REGIONE SICILIANA
RICORSO STRAORDINARIO

Dell'avv. **Paola Salvaggio**, nata a Favara in data 10.04.1975 (c.f. SLV PLA 75D50 D514J) residente a Favara in Via Valentino Mazzola n. 16/5, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al presente atto, dagli Avv.ti Girolamo Rubino (C.F. RBN-GLM58P02A089G – PEC: girolamorubino@pec.it – fax 091/8040219) e Giuseppe Impiduglia (C.F. MPDGPP81T10A089A –PEC: giuseppeimpiduglia@pec.it – fax 091/8040204), con domicilio digitale: girolamorubino@pec.it.

CONTRO

- L'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale - in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- La **Formez Pa Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per l'Ammodernamento della P.A.** in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

E NEI CONFRONTI DI

Della dottoressa **Silvia Giovanna Guarnaccia** nata a Milano il 05.01.1976, residente in Via Mons. P. Chiaramonte n. 8 - Pietraperzia (En) CAP 94016.

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,

- del DDG n. 3655 del 15.09.202 - pubblicato sul sito istituzionale il successivo 16.09.2022 e sulla GURS il 30.09.2022 - con il quale l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale: a) ha approvato la “*graduatoria di merito del concorso pubblico ... per la copertura di n. 344 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia Profilo Specialista mercato e servizi lavoro (CPI SML) categoria professionale "D" posizione economica DI*”; B) ha dichiarato vincitori del concorso tutti i concorrenti utilmente collocati (doc. 1);
- Dell'elenco dei “*candidati idonei dopo la prova scritta*” inerente al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'Amministrazione resistente, volto all'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, profilo CPI –SML (Specialista mercato e servizi lavoro), nella parte in cui non include l'odierna ricorrente (tale elenco è stato pubblicato sul sito istituzionale in data 22.06.22 – doc. 2);

- Dell'esito della prova scritta della ricorrente nella parte in cui alla dott.ssa Salvaggio è stato attribuito un punteggio (pari a punti 20,55) inferiore a quello minimo (21/30) necessario per il superamento della prova (doc. 3);
- dei verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti n. 17, 44, 59, del questionario somministrato alla ricorrente;
 - ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- Per quanto possa occorrere, dell'avviso pubblicato il 6.10.2022 con il quale i soli vincitori della procedura sono stati, a pena di decadenza, onerati ad operare la scelta della sede e optare per il profilo prescelto dal 10 al 17 ottobre 2022 (doc. 4);
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.

FATTO

Con bando pubblicato sulla GURS serie speciale concorsi n. 18 del 29 dicembre 2021, l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) volto al potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia di cui al DDG n. 5039 del 23 dicembre 2021 (doc. 5). Di tali posti ben 334 sono relativi al profilo CPI –SML (Specialista mercato e servizi lavoro).

Con DDG n. 117 del 21.02.2022 è stata disposta la modifica del suddetto bando, con proroga dei termini per la presentazione delle relative domande di partecipazione (doc. 6).

L'odierna ricorrente, in possesso dei requisiti prescritti dal bando, ha presentato domanda di partecipazione al suddetto concorso (doc. 7), con riferimento, tra l'altro, al profilo CPI –SML (Specialista mercato e servizi lavoro).

In data 10 maggio 2022, l'Amministrazione regionale ha pubblicato, con riferimento al suddetto profilo, l'elenco degli ammessi alle prove scritte (doc. 8).

Con apposito avviso, gli ammessi alle suddette prove scritte relative al profilo CPI –SML (Specialista mercato e servizi lavoro) sono stati convocati per il 26 maggio 2022 alle ore 14:00 (doc. 9).

La ricorrente ha svolto (in data 26.05.22) le prove concorsuali, conseguendo – tuttavia - un punteggio non sufficiente ai fini del superamento della prova.

In particolare, la ricorrente ha conseguito un punteggio pari a 20,55 a fronte di un punteggio minimo pari a punti 21 (cfr. doc. 3) e conseguentemente non è stata inserita nell'elenco dei "candidati idonei dopo la prova scritta" (pubblicato sul sito istituzionale in data 22.06.22 – doc. 2);

Il mancato superamento della prova è dipeso dalla non corretta valutazione delle risposte fornite dalla ricorrente a taluni quesiti i quali, peraltro, risultano ambigui e mal formulati. Ove, infatti, la P.A. avesse correttamente valutato anche una sola delle risposte fornite dalla ricorrente ai quesiti oggi contestati o avesse neutralizzato uno degli stessi, la dott.ssa Salvaggio avrebbe conseguito un punteggio utile al superamento della prova scritta e all'inserimento in graduatoria.

Successivamente, con DDG n. 3655 del 15.09.2022 (pubblicato sul sito istituzionale il successivo 16.09.2022 e sulla GURS il 30.09.2022) l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale: a) ha approvato la "graduatoria di merito del concorso pubblico ... per la copertura di n. 344 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia Profilo Specialista mercato e servizi lavoro (CPI SML) categoria professionale "D" posizione economica DI"; b) ha dichiarato vincitori del concorso tutti i candidati utilmente collocati (doc. 1);

Inoltre, l'Assessorato resistente, con apposito avviso pubblicato il 6.10.2022, ha onerato i soli vincitori della procedura ad operare la scelta della sede e optare per il profilo prescelto dal 10 al 17 ottobre 2022 (doc. 4).

Gli atti con i quali alla ricorrente è stato attribuito un punteggio inferiore a quello spettante - nonché i successivi provvedimenti con i quali la stessa non è stata inserita nell'elenco degli idonei e dei vincitori – sono palesemente illegittimi.

Donde il presente atto affidato ai seguenti

MOTIVI

I) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL DPR 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L 241/90, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.

Come accennato in punto di fatto, in esito alla prova scritta, alla ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a punti 20,55 e, dunque, non sufficiente per il superamento della stessa.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 7 del bando, *“A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: - risposta esatta: +0,50 punti; - mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti; - risposta errata: -0,15 punti”*. Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di 30 (trenta) punti. La prova si intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno trentesimi). La prova avrà durata di 60 minuti e si svolgerà, con il supporto tecnico di soggetti specializzati, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali” (doc. 2 allegato al ricorso introduttivo).

Il mancato superamento della prova e la conseguente esclusione dall'elenco degli idonei sono dipesi, tra l'altro, dalla non corretta valutazione delle risposte a tre quesiti, segnatamente i n. 17, n. 44 e n. 59.

Ove, infatti, la P.A. avesse correttamente valutato le risposte fornite dalla ricorrente a tali quesiti o avesse neutralizzato gli stessi, la dott.ssa Salvaggio avrebbe conseguito un punteggio utile al superamento della prova scritta e all'inserimento in graduatoria.

Con riferimento alle suddette domande, appare necessario rilevare che, come è noto, le Amministrazioni godono di ampia discrezionalità nell'individuare le prove e i quesiti da sottoporre ai candidati di un pubblico concorso.

Tuttavia, è necessario che, con riferimento ai quesiti sottoposti, vi sia assoluta *“certezza ed univocità della soluzione”* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591). La selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un test attendibile e linguisticamente corretto.

Peraltro, non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della *par condicio* desumibile dall'art. 97 Cost. (cfr. T.A.R., Roma, sez. III, 05/11/2019, n. 12643).

Al riguardo, la giurisprudenza ha rilevato che *“in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contem-*

plare la presenza di una sola risposta « oggettivamente » esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca (ovvero, che contempri, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta)” (cfr. Cons. Stato, II, 5 ottobre 2020 n. 5820).

Ed ancora, è stato chiarito che, *“certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, tuttavia non può ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta”* (TAR Napoli sez. V n 5005/2021, cfr. anche Consiglio di Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 7392/2018).

Fatta tale breve premessa di carattere generale, risulta necessario analizzare nel dettaglio i quesiti contestati e le risposte ad essi fornite dalla ricorrente.

QUESITO N. 17

Il primo quesito contestato, contrassegnato con il n. 17, così recita: ***“La Sicilia rientra tra le regioni europee per le quali la principale fonte di investimento in ricerca e sviluppo, priorità della prossima programmazione 2021-2027, è costituita”: A) “dalle università”; B) “dalle multinazionali”, c) “dal settore privato”.***

La ricorrente ha indicato come risposta corretta l'ultima tra quelle sopra richiamate (*i.e.* : *“dal settore privato”*).

La Commissione ha, tuttavia, ritenuto corretta l'opzione A (*i.e.*: *“dalle Università”*), conseguentemente, decurtando alla ricorrente un punteggio pari a 0,15 anziché attribuirle (per la risposta data) punti 0,50 (cfr. art. 7 del bando).

La valutazione effettuata dalla Commissione è erronea giacché, come verrà subito appreso chiarito, la risposta fornita dalla ricorrente, tenuto conto della sua formulazione, non può ritenersi errata, ma corretta.

Tale assunto risulta confermato dal parere *pro veritate* reso (con riferimento alla medesima fattispecie) dal Prof. Francesco Faraci, già Professore associato di *“Economia degli intermediari finanziari”* presso l'Università degli Studi di Palermo e già componente del-

la “Cabina di Regia per il coordinamento dei fondi strutturali” istituita presso la Presidenza della Regione Siciliana (doc. 10).

Nel suddetto parere, il prof. Francesco Faraci ha rilevato che, **“alla luce della formulazione del quesito tutte le opzioni di risposta possono essere reputate corrette, ancorché non esaustive ove considerate singolarmente. In tal senso, nell’ambito degli investimenti in Ricerca e Sviluppo assumono un ruolo importante sia il settore privato - ossia principalmente il settore produttivo costituito dalle imprese (ivi incluse le c.d. multinazionali) - sia il mondo della ricerca ossia le Università e i centri pubblici e privati di ricerca. Gli investimenti in Sicilia in Ricerca e Sviluppo per il prossimo futuro, in continuità con la programmazione 14-20, riguarderanno certamente sia il mondo della ricerca che il settore privato; pertanto, in relazione al sopra menzionato quesito tutte e tre le risposte potevano reputarsi esatte. La risposta settore privato è corretta (comprende al suo interno il settore produttivo le imprese, e tra queste le multinazionali, oltre che i centri di ricerca privati) ed è da ritenersi parimenti corretta rispetto all’opzione di risposta Università. Ciò è confermato dalla lettura del programma regionale FESR 21/27 approvato con Deliberazione della Giunta Regione Sicilia n. 199 del 14 aprile 2022 “Programma Regionale FESR 2021/2027. Apprezzamento prima versione” (allegato 2). La deliberazione della Giunta Regionale reca in allegato la prima versione del programma FESR 21-27, dall’analisi della giustificazione recata per l’obiettivo a)1 Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate (cfr.p.10 bozza di programma allegato a DGR 199/2022), previsto nell’ambito della Priorità per una Sicilia più competitiva e intelligente, ed a cui fa riferimento il quesito n. 10, emerge quanto segue. “La Regione Siciliana intende affrontare la sfida del rafforzamento delle capacità di innovazione e sostenere il processo di scoperta imprenditoriale favorendo il trasferimento tecnologico tra gli attori del sistema produttivo e il mondo della ricerca, con il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni e della società civile. Il Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2021 colloca la Sicilia al 173° posto su 240 regioni con un profilo di innovatrice moderata, sebbene il dato tendenziale nel biennio 2019-21 sia positivo. Le ragioni di tale ritardo sono diverse. La limitata spesa totale in Ricerca e Sviluppo (R&S), in particolare nella sua componente privata pari solamente al 40% della spesa totale, un valore significativamente inferiore alla media nazionale che si attesta sul 65%. Lo scarso investimento delle imprese rispetto al livello nazionale si traduce in una modesta capacità innovativa del sistema produttivo sia in termini di innovazioni in-**

trodotte (nel 2018, 48% vs. 56%) che di spesa media per l'innovazione (7.000 euro vs. 9.000 euro), ma anche per il numero di ricercatori. Dato che le imprese non riescono a superare autonomamente tali criticità è necessario supportarle mediante sovvenzioni volte a sostenere la spesa privata in ricerca e sviluppo, promuovendo progetti di ricerca collaborativa e il supporto agli ecosistemi dell'innovazione nell'alveo degli ambiti di specializzazione intelligente individuati nella Strategia di specializzazione intelligente (S3). Il medesimo approccio per missioni caratterizza il supporto alla realizzazione di nuove infrastrutture di ricerca e al funzionamento di quelle esistenti negli ambiti della S3, con la guida delle imprese ma puntando anche all'apertura alla società civile. A fianco di tali azioni, vengono promossi interventi di sostegno alla innovazione delle imprese e per la realizzazione e il potenziamento di spazi dedicati per la promozione dell'innovazione e lo sviluppo di processi di scoperta imprenditoriale. A conferma dell'assunto di cui sopra, ossia la potenziale correttezza di tutte le risposte al quesito 10, la bozza del programma regionale FESR 21-27 in relazione all'obiettivo a)1Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate (cfr.p.24 bozza di programma allegato a DGR 199/2022) prevede quale principali destinatari "il Sistema produttivo e quello della ricerca", laddove il primo è anche inteso come settore privato e il secondo tradizionalmente fa riferimento al mondo accademico ma anche ai Centri di Ricerca pubblici e privati".

Per completezza, si rileva che la correttezza della risposta fornita dall'odierna ricorrente al suddetto quesito n. 17 risulta confermata dai dati pubblicati dall' ISTAT e, in particolare, da quelli contenuti nel documento intitolato "La spesa in ricerca e sviluppo" del 2021 (doc. 11), in cui viene osservato che "Nel Mezzogiorno la situazione varia di regione in regione: in Sicilia prevale il contributo delle imprese residenti nel Nord-ovest"(pag. 18), e "Si riscontra un decremento diffuso degli investimenti in R&S ...per la Sicilia il decremento lo riscontriamo nel settore delle Istituzioni no profit (-63,3) e dell'Università (-30,7)" (Pag. 20).

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente che per il predetto quesito n.17, dunque, si potevano contemplare due risposte esatte una delle quali fornita dalla ricorrente.

Alla ricorrente, pertanto, avrebbero dovuto essere attribuiti punti 0.50 per la risposta corrente e, contestualmente, avrebbe dovuto essere annullata la penalità di 0.15 per la risposta errata.

L'attribuzione di tali punti (0,65) sarebbe *ex se* sufficiente a consentire alla ricorrente di conseguire - con riferimento alla prova scritta – un punteggio pari a **21,20** (20,55+0,65), ossia maggiore a quello (punti 21) necessario per il suo superamento.

In alternativa, il suddetto quesito n. 17 (essendo ambiguo e fuorviante) avrebbe dovuto essere neutralizzato (cfr. TAR Lazio Roma sez. III n. 392/2019).

Ed infatti, come sopra chiarito, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere legittima esclusivamente la prova concorsuale condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempri, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n.5820, cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Le domande debbono, pertanto, essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 486). Si rammenti poi che, parimenti viziato è il quesito la cui risposta considerata come esatta dalla commissione, in realtà si rivela corretta solo in parte, rispetto al quesito fornito, e ciò anche se tutte le altre risposte sono completamente errate, poichè in tal modo il quesito e le risposte, letti congiuntamente, sono in grado di confondere il candidato e quindi di sviare la finalità della prova (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673).

Si rileva, inoltre, che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, **i quesiti a risposta multipla devono avere un'unica risposta corretta**, non potendosi pretendere che i candidati (specie ove non sia loro messa preventivamente a disposizione una banca dati delle domande e delle risposte) individuino l'opzione meno scorretta delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.

A tal proposito, è stato chiarito che non ***“appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta”*** (TAR Lazio Roma I Bis n. 233/22 del 17.01.22).

QUESITO N. 44

Il secondo quesito contestato, contrassegnato con il n. 44, così recita: *“La coesione è uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione Europea, attuato anche attraverso i fondi strutturali. La repubblica italiana richiama la coesione nella Costituzione?”*: a) *“no”* b) *“si, nell'art. 119 legandola all'effettivo esercizio dei diritti alla persona”*; c) *“si, ma non in un articolo specifico, soltanto come valore trasversale”*.

La ricorrente ha indicato come risposta corretta l'ultima tra quelle sopra richiamate (i.e. : *“si, ma non in un articolo specifico, soltanto come valore trasversale”*).

La Commissione ha, tuttavia, ritenuto corretta l'opzione B (i.e.: *“si, nell'art.119 leggandola all'effettivo esercizio dei diritti alla persona”*), conseguentemente, decurtando alla ricorrente un punteggio pari a 0,15 anzichè attribuirle (per la risposta data) punti 0,50 (cfr. art. 7 del bando).

La valutazione effettuata dalla Commissione è erronea.

In primo luogo, si rileva come il suddetto quesito verta in una materia – Diritto Costituzionale - non rientrante tra quelle oggetto del concorso.

Ed invero, il bando della procedura per cui oggi è controversia, nell'indicare le materie oggetto del concorso non contempla il Diritto Costituzionale.

In particolare, l'art. 7 del bando, con riferimento al profilo CPI SML – per cui oggi è controversia – ha previsto che la prova scritta avrebbe avuto ad oggetto le seguenti materie: *“- diritto del lavoro e della legislazione sociale; - legislazione statale e regionale in materia di servizi per il lavoro (in particolare D. Lgs.150/2015 e D.L. 4/2019 convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019, e s.m.i.); normativa nazionale e regionale relativa all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, con particolare riferimento alla L.68/99; - diritto amministrativo, con particolare riferimento a: procedimento amministrativo (L. 241/90 e ss.mm.ii.; legge regionale 7/2019 e s.m.i) e disciplina del pubblico impiego (D. Lgs.165/2001 e ss.mm.ii, legge regionale 10/2000 e s.m.i.); - normativa comunitaria in materia di fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo e programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE”*.

Nessun riferimento è invece, contenuto, al diritto Costituzionale, a differenza di quanto previsto - ad esempio - per il profilo CPI SAM (Specialista Amministrativo Contabile).

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente come giammai la P.A. avrebbe potuto sottoporre ai candidati un quesito non ricompreso tra le materie oggetto di concorso.

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che la “Pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali” ma è tenuta al rispetto “del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060).

Del resto, risulta evidente come i candidati - nel programmare i propri studi - facciano affidamento sul bando e in particolare sulle disposizioni recanti le materie oggetto del concorso.

Conseguentemente, vanno annullati/sterilizzati i questi relativi a materie esulanti da quelle previste dal bando.

Senza in nulla recedere da quanto sopra esposto, si rileva che, comunque, la P.A. avrebbe dovuto prendere atto come nessuna delle risposte proposte fosse corretta (e conseguentemente sterilizzare il quesito).

Difatti, il comma 5 dell'art.119 della Costituzione (richiamato dal suddetto quesito n. 44) sancisce che: *"per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni"* .

La semplice lettura del testo dell'art.119 Cost. fa emergere come la domanda n. 44 non preveda alcuna opzione corretta di risposta, in palese violazione di quanto indicato dalle regole concorsuali, secondo le quali ogni domanda deve avere una e una sola risposta corretta.

In particolare, l'opzione n.2 ritenuta corretta dalla commissione, in realtà, non è esatta.

Non corrisponde, infatti, al vero che *"la coesione"* sia richiamata nella nostra Costituzione in quanto *"legata "* all'esercizio effettivo dei diritti della persona.

Coesione ed esercizio effettivo dei diritti sono, invero, due fattispecie del tutto slegate tra di loro così come tutte le altre ipotesi richiamate dalla norma in questione: si tratta di distinte finalità perequative e di garanzia previste dalla disposizione costituzionale al ricorrere delle quali, lo Stato può destinare risorse aggiuntive agli enti locali.

Il comma 5 dell'art.119 Cost. ipotizza, quindi, interventi per tutte e cinque le finalità ivi elencate:

- 1) per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale;
- 2) per rimuovere gli squilibri economici e sociali,
- 3) per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona,
- 4) per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

Non è, dunque, corretto sostenere che l'art, 119 citi la coesione *"legandola all'effettivo esercizio dei diritti alla persona"*.

L'art. 119 quinto comma della Costituzione, dunque, non richiama la "coesione" in termini generali né la collega "all'effettivo esercizio dei diritti alla persona" ma la cita esclusivamente con riferimento ad una determinata fattispecie (erogazione di finanziamenti speciali) afferente ad una circoscritta area di relazioni, quale quella tra gli enti che costituiscono la Repubblica.

Peraltro, il concetto di coesione non ricorre esclusivamente nel sopracitato articolo 119 ma viene riferito anche ad altri articoli costituzionali (come all'art 3), intendendolo in senso generale come valore cardine della politica nazionale ed europea per realizzare lo sviluppo economico-sociale e ridurre le disuguaglianze.

Potrebbe, pertanto, anche sostenersi (come fatto dalla ricorrente) che la coesione è un "valore trasversale".

Con riferimento al più volte citato quesito n. 44, dunque, nessuna delle opzioni di risposta risulta del tutto corretta, in palese violazione del principio giuridico e giurisprudenziale secondo il quale i quesiti devono essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta.

Conseguentemente, il suddetto quesito n. 44 (essendo ambiguo e fuorviante) avrebbe dovuto essere neutralizzato (cfr. TAR Lazio Roma sez. III n. 392/2019).

QUESITO N. 59

Il terzo quesito contestato, contrassegnato con il n. 59, così recita: "*Grazie al contratto part-time, un lavoratore è impegnato in un orario di lavoro inferiore a quello settimanale di 40 ore indicato dalla legge. Il part-time è verticale quando: a) "l'attività di lavoro è effettuata a tempo pieno soltanto in alcuni periodi della settimana, del mese o dell'anno", b) "la riduzione di orario rispetto al tempo pieno viene effettuata riducendo l'orario normale quotidiano di lavoro"; c) "l'attività di lavoro viene svolta sia riducendo l'orario normale quotidiano di lavoro sia effettuando il lavoro a tempo pieno in alcuni periodi della settimana, del mese o dell'anno"*".

La ricorrente ha indicato come soluzione corretta l'ultima tra quelle proposte, vale a dire "*l'attività di lavoro viene svolta sia riducendo l'orario normale quotidiano di lavoro sia effettuando il lavoro a tempo pieno in alcuni periodi della settimana, del mese o dell'anno"*".

Il suddetto quesito risulta ambiguo e fuorviante.

Ed invero, la disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale è oggi contenuta negli articoli da 4 a 12 del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e in nessuno di essi si fa riferimento

al concetto di *part time* verticale. Tale nozione era invece contenuta nell'art. 1 del D. lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, secondo il quale costituisce un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale *“quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno”*, che però è stato abrogato dall'art. 55, c. 1 lett. a) del citato D. lgs. 81 del 2015. È stata dunque posta una domanda fuorviante, in quanto relativa a una nozione (il lavoro a tempo parziale verticale) non più presente nella disciplina legale dell'istituto.

Da quanto sopra esposto emerge, dunque come il suddetto quesito n. 59 risulti fuorviante e non correttamente formulato in quanto nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della normativa vigente.

Si rileva, al riguardo che il TAR Lazio Roma - con riferimento a fattispecie simile - ha accolto la domanda cautelare proposta da taluni concorrenti, rilevando come *“in relazione al quesito contestato, nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della disposizione normativa richiamata, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta”* (TAR Lazio Roma I Bis n. 233/22 del 17.01.22).

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che il suddetto quesito n. 59 (essendo ambiguo, fuorviante e mal formulato) avrebbe dovuto essere neutralizzato, con conseguente attribuzione ai candidati di un punteggio pari a 0,50 previsto per le risposte corrette (TAR Lazio Roma sez. III n. 392/2019).

Pertanto con riferimento al quesito n. 59, alla ricorrente vanno attribuiti ulteriori 0,50 punti (per la risposta corretta) e va annullata la penalità di 0,15 punti (per la risposta asseritamente errata).

L'attribuzione, con riferimento al quesito n. 59, di tali punti (0,65) sarebbe *ex se* sufficiente a consentire alla ricorrente di conseguire - con riferimento alla prova scritta - un punteggio pari a **21,20** (20,55+0,65) ossia maggiore a quello (punti 21) necessario per il suo superamento.

II) SULLA PROVA DI RESISTENZA

In ordine alla prova di resistenza, si rileva che - nel caso di accoglimento del I motivo di ricorso - la ricorrente, per ciascuno dei tre quesiti contestati, conseguirebbe ulteriori 0,65

punti (0,50 relativamente alla risposta fornita e 0,15 per la neutralizzazione della penalità).

L'attribuzione di tali punti – anche con riferimento ad uno solo dei quesiti contestati - consentirebbe alla dottoressa Salvaggio di conseguire un punteggio pari a **21,20** (20,55+0,65), ossia maggiore a quello (punti 21) necessario per il superamento della prova scritta.

La ricorrente, inoltre, per effetto di tale punteggio, risulterebbe vincitrice del concorso, atteso che, attualmente, a fronte di ben 344 banditi, sono risultati idonei appena 133 candidati (e sono, conseguentemente, rimasti non assegnati 211 posti).

Si rileva, per completezza, che la ricorrente ha, ovviamente, interesse a conseguire (con riferimento ai quesiti contestati) il maggior numero possibile di punti, giacchè ciò le consentirebbe di migliorare il proprio punteggio e la propria posizione in graduatoria ai fini della scelta della sede di servizio.

A tal proposito, si evidenzia che la ricorrente otterrebbe: a) 21,20 punti nel caso di accoglimento del ricorso con riferimento ad un solo quesito; b) 21,85 punti nel caso di accoglimento del ricorso con riferimento a due quesiti; c) 22,50 punti nel caso di accoglimento del ricorso con riferimento a tutti e tre i quesiti.

III) SUL DANNO

Fermo quanto sopra dedotto in relazione alla sussistenza del *fumus boni iuris*, appare altrettanto palese che, nel caso di specie, ricorrono anche evidenti profili di *periculum in mora* a cui la dott.ssa Salvaggio sarebbe esposta in caso di mancato accoglimento dell'istanza cautelare.

Nelle more del giudizio di merito, infatti: A) si consoliderebbe la posizione dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, anche in ordine all'assegnazione delle sedi; B) verrebbero assunti in servizio i vincitori della procedura.

Al riguardo, occorre ribadire che la P.A. ha già approvato la graduatoria definitiva del concorso a mezzo del D.D.G. n. 3655 del 15.09.2022 (Doc. 1)

Dunque, nelle more della pronuncia di merito, l'odierna ricorrente subirebbe una irreparabile lesione del diritto, costituzionalmente garantito, ad esplicare la propria personalità attraverso il lavoro.

Ma vi è di più.

In esito alla procedura selettiva, a fronte di ben 344 posti messi a concorso, sono risultati idonei appena 133 candidati (e sono, conseguentemente, rimasti non assegnati 211 posti).

Per l'assegnazione dei posti **“rimasti vacanti al termine della procedura concorsuale, l'Assessorato regionale della Funzione pubblica ha già pianificato l'indizione di un nuovo concorso”** (cfr comunicazione pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sicilia in data 16.09.22 – Doc. n. 12).

Sul punto, si rileva che l'Assemblea Regionale ha già stanziato 1.020.000,00 euro per l'indizione di un nuovo concorso volto alla copertura dei posti ancora liberi presso i centri per l'impiego (cfr. doc. n. 13).

Ergo, nel caso di mancato accoglimento della presente domanda cautelare, il posto cui la ricorrente ambisce sarà nuovamente messo a concorso e ciò determinerà, da un lato, il consolidarsi delle posizioni degli ulteriori concorrenti e, dall'altro lato, l'onere della dottoressa Salvaggio di istaurare un ulteriore (e dispendioso) giudizio avverso gli atti di indizione del suddetto nuovo concorso.

Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare – quanto meno - ai fini: a) dell'accantonamento di un posto (che, dunque, non potrebbe essere destinato al suddetto nuovo concorso); b) dell'inserimento, con riserva, della ricorrente tra gli idonei.

Ciò garantirebbe all'odierna ricorrente di salvaguardare *medio tempore* i propri diritti e in particolare: a) di accedere – nelle more del giudizio - alla valutazione dei titoli e dei servizi; b) di evitare che il posto cui la stessa ambisce sia oggetto di un nuovo concorso o, comunque, assegnato ad altri soggetti.

Si rileva, sul punto, che il CGA, in fattispecie del tutto analoga, ha accolto “la invocata misura cautelare ai fini e per gli effetti di ammettere la ricorrente alla successiva fase di valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale (art. 3, c. 1, lett. c) del bando), e, in caso di collocamento in posizione utile all'esito di tale valutazione, dell'accantonamento di un posto fino alla definitiva decisione di merito”, disponendo anche la trasmissione dell'ordinanza “al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. “ (CGA n. 382/22 del 12.09.22).

Non appare, peraltro, superfluo evidenziare che nessun pregiudizio potrebbe derivare dall'accoglimento della suddetta domanda cautelare all'Amministrazione e agli altri

concorrenti risultati idonei, giacchè - come detto - non tutti i posti messi a concorso sono stati al momento coperti

P.Q.M.

VOGLIA L'ILL.MO PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

- In accoglimento dell'istanza cautelare, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati in epigrafe indicati, adottando la misura cautelare che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Nel merito, comunque, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati.

Ove ritenuto opportuno ai fini del decidere, disporre una consulenza tecnica o una verifica con riferimento ai suddetti quesiti nn. 17, 44, 59.

Ove ritenuto necessario ai fini del decidere, autorizzare la notifica del ricorso per pubblici proclami, a tutti i soggetti eventualmente controinteressati con le modalità (telematiche) ritenute più idonee.

Si dichiara che il contributo unificato è dovuto in misura dimezzata vertendo il giudizio in materia di pubblico impiego.

Con salvezza di ogni altro diritto.

Palermo,

Avv. Girolamo Rubino

Avv. Giuseppe Impiduglia